

**REGIONE
PIEMONTE**

**Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità,
Programmazione Socio-Sanitaria
di concerto con L'Assessore al Welfare e, per quanto attiene all'edilizia sanitaria,
di concerto con l'assessore al Patrimonio.**

L'Assessore

Prot.n. 293/UC/SAN

Torino, 18/02/2009

Ai Sigg. Direttori Generali
Ai Sigg. Direttori Amministrativi
Ai Sigg. Direttori Sanitari
delle AA.SS.RR. del Piemonte

Ai Sigg. Direttori Generali dei
Presidi Sanitari del Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Precisazioni sul profilo dell'Educatore professionale

A seguito delle richieste che continuano a pervenire in merito alla validità dei titoli di educatore professionale conseguiti dopo la riforma del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Il Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. ha disciplinato la formazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione, prevedendo che la stessa avvenga in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed istituzioni private accreditate.

Sempre il Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture vengano disciplinati con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) d'intesa con il Ministero della Salute; che i relativi ordinamenti didattici siano definiti, ai sensi dell'art. 9 della Legge 19/11/1990 n. 341, con decreto MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute; che per tali

finalità le Regioni e le Università attivino appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi ex art. 2 - Legge 19/11/1990 n. 341; che i rapporti di attuazione delle predette intese debbano essere regolati con appositi accordi tra le Università, le AA.SS.RR., le Istituzioni accreditate.

Conseguentemente i corsi di studio relativi alle figure professionali sanitarie attuati secondo il vecchio ordinamento sono stati aboliti e sostituiti dal nuovo ordinamento; inoltre gli ultimi corsi attuati secondo il vecchio ordinamento si sono conclusi con l'anno scolastico 1997/98.

Con il Decreto del Ministero Sanità 8 ottobre 1998, n. 520: "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" la professione dell'educatore professionale è stata definitivamente inserita nell'ambito delle professioni sanitarie normate dal Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i.

Inoltre con D.M. 27 luglio 2000 sono stati individuati i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del D.LGS. 502/92 e s.m.i. da ritenersi equipollenti ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 26 febbraio 1999 n. 42 al diploma universitario di educatore professionale di cui al sopraccitato decreto, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Con D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie" sono state definite le classi dei corsi di laurea specialistica afferenti alle professioni sanitarie fra cui l'ambito professionale dell'educatore professionale.

L'attivazione del diploma universitario divenuto nell'evoluzione normativa diploma di laurea ha incardinato il corso abilitante alla professione di educatore professionale nell'interfacoltà tra le Facoltà di: Medicina e Chirurgia; Scienza dell'Educazione; Psicologia.

Con Sentenza n. 153/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 recante "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento". Laddove si stabiliva che

"La Regione individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:....b) gli educatori professionali;...

Per l'esercizio della professione di educatore professionale è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:

- a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università;*
- b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum di educatore professionale;*
- c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520.*

In particolare la Corte:

- ha richiamato un parere del Consiglio di Stato, ove si afferma che nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta allo Stato il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, mentre va riconosciuto alla legge regionale il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali;
- ha riaffermato (ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione) che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze C.Cost. n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003);
- ha confermato il principio che anche qualora si ammettesse la possibilità, per le Regioni, di individuare nuove figure professionali dei servizi sociali, in ogni caso non potrebbe essere consentito alle Regioni di disciplinare ex novo figure già esistenti, per le quali le disposizioni vigenti hanno previsto la formazione universitaria e l'abilitazione a seguito di esame di Stato, in termini tali da svalutare la figura professionale e il relativo titolo;
- in particolare, ha dichiarato che la stessa indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola senza dubbio la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia.

Dal quadro fin qui esposto, ne consegue che:

- l'educatore professionale formato nell'interfacoltà ai sensi del D.M. Sanità 520/98 è l'unico educatore abilitato ad operare nei servizi sanitari.
- l'educatore professionale formato nella facoltà di Scienza dell'Educazione può svolgere attività in ambiti professionali che non implicino servizi sanitari.
- tutti i corsi per la formazione al titolo di Educatore professionale previsti dal precedente ordinamento sono stati aboliti poiché in contrasto con la normativa quadro nazionale di riferimento che ha disposto la chiusura delle scuole regionali per le professioni socio-sanitarie.

Va sottolineato altresì che il Ministero della Salute - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie - Uff. I, con circolare prot. n. DGRUPS 11962 I.5.M.a del 31/03/2006, dopo aver sinteticamente esaminato la situazione evolutasi dopo l'emanazione del D.Lgs. 502/92 e le varie pronunce della giustizia amministrativa, nonché la modifica del Titolo V della Costituzione, ribadisce che l'unico percorso formativo

abilitante all'esercizio di una professione sanitaria è quello universitario, da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende le strutture del SSN, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La normativa vigente, le pronunce della Corte Costituzionale e della giustizia amministrativa hanno inteso escludere la concorrenza tra i possessori di titolo legittimamente conseguito previo percorso formativo superiore ed esame di Stato e soggetti in possesso del medesimo titolo con contenuto formativo di livello inferiore.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si emanano le seguenti istruzioni alle Aziende Sanitarie:

- Il personale sanitario con profilo di educatore professionale deve risultare in possesso del titolo legittimamente conseguito, previo percorso formativo superiore ed esame di Stato in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., dal Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e dal Decreto del Ministero della Sanità 27/07/2000;
- La circolare prot. n. 17865/29.6 del 22/12/2004, avente ad oggetto "Procedura di controllo regionale, di cui alla L.R. 31/92 - istruzioni", è integrata con la seguente disposizione:
 - "" Non possono essere stipulate convenzioni con il Servizio Sanitario Regionale per tirocini ai corsi di formazione di educatore professionale organizzati da scuole regionali, cooperative, associazioni o consorzi, poiché in contrasto con il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., con il Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, con il Decreto del Ministero della Sanità 27/07/2000. ""


La direzione regionale "Politiche sociali e Politiche della famiglia" provvederà, con proprie circolari, a fornire le ulteriori indicazioni di sua competenza.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler dare immediata applicazione e diffusione alla presente.

Distinti saluti.

Eleonora Artesio



VD/MA/MAR


D:\Arch\Archivio Corrente\Archivio Figure Prof\Educatori Professionali\01 Ed Pro Circolare controlli\Circolare controlli 2k9 EdPro def2 AsstoSAN.doc

D:\Arch\Archivio Corrente\Archivio Circolari\Circolare controlli\Circolare controlli 2k9 EdPro def2 AsstoSAN.doc